

COMUNE DI

TOVO SAN GIACOMO

Provincia di Savona



**REGOLAMENTO
SULLA TUTELA DELLA
RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI CONTENUTI IN
ARCHIVI E BANCHE-DATI
COMUNALI**

Approvato con D.C.C. n.24 del 16.12.1999

SOMMARIO

Articolo 1 (Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali)

Articolo 2 (Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)

Articolo 3 (Definizioni di riferimento e correlazione con normative specifiche)

Articolo 4 (Individuazione delle banche dati)

Articolo 5 (Titolare, Responsabili ed Incaricati)

Articolo 6 (Misure di sicurezza)

Articolo 7 (Trattamento dei dati)

Articolo 8 (Protocollo d'intesa)

Articolo 9 (Informazione)

Articolo 10 (Diritti dell'interessato)

Articolo 11 (Trattamento dei dati sensibili)

Articolo 12 (Controlli)

Articolo 13 (Diritto di accesso)

Articolo 14 (Disposizioni finali e transitorie)

Articolo 1 (Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 successivamente modificato dal d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123, e dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 255 e dal dlgs. 11 maggio 1999, n. 135.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;**
- b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.**
- c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.**

Articolo 2

(Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)

- 1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, nei casi di cui all'art. 27 della Legge 675/1996.**
- 2. La comunicazione e diffusione dei dati personali da parte del comune a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o regolamento; in particolare sono ammesse qualora l'ente pubblico economico o il privato sviluppi in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.**

Articolo 3

(Definizioni di riferimento e correlazione con normative specifiche)

- 1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.**
- 2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.**
- 3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513.**
- 4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale.**

Articolo 4
(Individuazione delle banche dati)

- 1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 1, gestite dall'Amministrazione comunale, sono individuate su proposta dei Responsabili di Servizio con atto della Giunta comunale e vengono periodicamente aggiornate.**
- 2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.**

Articolo 5
(Titolare, Responsabili ed Incaricati)

- 1. Il Comune nella persona del Sindaco quale suo legale rappresentante, è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti.**
- 2. Se non diversamente disposto con specifico atto del Sindaco, i singoli Responsabili di Servizio sono individuati, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche-dati individuate ai sensi del precedente art. 4 afferenti al loro Servizio.**
- 3. Le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative sono adottate con atto di Giunta comunale su proposta dei responsabili dei servizi interessati.**

4. I Responsabili:

- a) Curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al servizio cui sovrintendono;**
- b) Provvedono a nominare gli incaricati del trattamento dei dati e a dare agli stesse istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;**
- c) Procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;**
- d) Sono responsabili dei procedimenti di rettifica dei dati;**
- e) Impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;**
- f) Collaborano con il consulente informatico – ove esistente – del Comune, per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintende;**
- g) Curano la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;**
- h) Dispongono il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.**

Articolo 6
(Misure di sicurezza)

1. Il Sindaco individua, con apposito atto, i soggetti in grado di garantire, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di:

a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;

b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;

c) prevenire:

1) trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;

2) la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Articolo 7

(Trattamento dei dati)

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici.

5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale dipendente del Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

6. Il trattamento dei dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari indicati negli artt. 22 comma 1 e 24 della Legge 675/1996, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a. Valutazione specifica del rapporto di stretta strumentalità fra i dati trattati e le finalità del trattamento;

b. Divieto di utilizzazione dei dati eccedenti, non pertinenti o non necessari, salva comunque la conservazione, ai sensi di legge, dell'atto che li contiene;

- c. Specifica attenzione all'effettiva essenzialità del trattamento di dati relativi a soggetti diversi rispetto a quelli cui si riferiscono le prestazioni o gli adempimenti;
- d. Adozione di tecniche (cifratura, codici di identificazione), che consentano, in caso di banche dati informatizzate, di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- e. Conservazione separata e cifratura dei dati inerenti la salute e la vita sessuale, anche in caso di assenza di banca dati informatizzata;
- f. Divieto assoluto di utilizzazione dei dati acquisiti ai fini di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Articolo 8 **(Protocollo d'intesa)**

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui al precedente art. 2, se non specificatamente disciplinata da norme di legge o regolamento, è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

Articolo 9 **(Informazione)**

1. L'Amministrazione comunale garantisce, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che ad essa conferiscono dati ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.

2. I Responsabili di servizio favoriscono a tal fine l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione dei dati, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della Legge 675/1996.

Articolo 10 **(Diritti dell'interessato)**

1. La Giunta comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso le proprie articolazioni organizzative o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ove istituito.

Articolo 11 **(Trattamento dei dati sensibili)**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 3bis, L.675/1996, in cui il trattamento dei dati sensibili avvenga per una rilevante finalità di interesse pubblico, specificata da una disposizione di legge, ma non siano individuate ancora le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, la Giunta comunale provvedere con proprio atto a identificare i tipi di dati e le operazioni

eseguibili, nel rispetto del principio di stretta pertinenza e necessità di cui alla suddetta norma. Tale identificazione deve essere aggiornata con periodicità almeno annuale. La deliberazione della Giunta comunale è soggetta alle normali procedure di pubblicazione all'Albo pretorio e deve essere notificata ai Responsabili delle Banche dati interessate.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 3 L. 675/1996, in cui il trattamento dei dati sensibili attenga ad una rilevante finalità di interesse pubblico, ma non sia autorizzato da una espressa disposizione di legge, né dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge 31.12.1996 n. 676, il Sindaco provvede a richiedere al Garante la necessaria autorizzazione. A norma del comma 4 del medesimo art. 22, il termine per la decisione del Garante è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati già in corso può essere proseguito sino alla decisione.

Articolo 12 (Controlli)

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti, nonché per i dati di cui al comma 6 del precedente art. 7 anche la loro pertinenza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Articolo 13 (Diritto di accesso)

1. L'armonizzazione delle disposizioni recate dal presente Regolamento con le norme previste dal vigente Regolamento sul diritto di accesso, saranno assunte con apposito atto deliberativo di modifica di quest'ultimo.

Articolo 14 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Giunta comunale provvede, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, con propri atti a disciplinare i profili organizzativi discendenti dal presente regolamento per la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Amministrazione comunale.